

VERBALE DI VIOLAZIONI AD ILLECITI AMMINISTRATIVI E PROCEDURE

Riferimenti Normativi

Gli illeciti amministrativi sono disciplinati dalla Legge 689/1981, la quale prevede sia sanzioni amministrative pecuniarie che, ove previste, accessorie.

Sanzioni Pecuniarie

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'Art.16 della Legge 689/1981 variano da un minimo ad un massimo, e la legge prevede, come regola generale, che in prima istanza sia applicabile la sanzione in misura ridotta (che corrisponde alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o se più favorevole al doppio del minimo della sanzione prevista per la violazione commessa), a condizione che il pagamento avvenga entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica del verbale.

Riguardo ai Regolamenti e alle Ordinanze comunali e provinciali l'art.16 della Legge 689/1981 prevede che sia la Giunta comunale a stabilire quale sia l'importo della sanzione in misura ridotta nei limiti degli importi edittali previsti per quel tipo di violazione.

Quando l'agente accertatore redige verbale di violazione amministrativa, non gli è riconosciuta alcuna valutazione discrezionale in merito alla quantificazione della sanzione pecuniaria amministrativa.

Sanzioni Accessorie

Di seguito si riportano alcune delle sanzioni accessorie che, ai sensi della Legge 689/1981, l'Autorità amministrativa può applicare:

- Ritiro o sospensione di licenze
- Ritiro o sospensione di autorizzazioni
- Ritiro o sospensione di concessioni
- Obbligo di sospensione o cessazione di una determinata attività
- Obbligo di ripristino dello stato e dei luoghi
- Confisca di beni mobili o immobili mediante sequestro in misura cautelare all'atto dell'accertamento

Contestazione e notifica del verbale

La violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata, mediante verbale di contestazione, sia al trasgressore che all'obbligato in solido.

Qualora ciò non sia possibile, il verbale deve essere notificato agli interessati, entro 90 giorni dall'accertamento. Per i residenti all'estero la notifica deve essere effettuata entro 360 giorni dall'accertamento.

Ai sensi dell'art.2 Legge 689/81, il verbale deve essere redatto anche in caso di violazione commessa da soggetto minorenni, ma in questo caso la contestazione e la notifica del verbale avviene nei confronti delle persone tenute alla sua sorveglianza o che esercitano la patria potestà (si considera come effettivi trasgressori proprio tali soggetti).

Spese di Accertamento e Notifica

Le spese di accertamento e di notifica sono a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria e sono valutabili mediamente in 15 Euro circa a verbale. Inoltre, nel caso in cui la notifica avvenga tramite posta, la somma della sanzione potrebbe subire un'ulteriore maggiorazione a seconda dei seguenti casi:

- Verbale ritirato dal destinatario presso l'ufficio postale - considerare l'importo della sanzione e delle spese di accertamento e notifica, con l'aggiunta di euro 3,40 per la Comunicazione di Avviso Deposito

- Verbale notificato presso la residenza o la sede della società (se persona giuridica), ma ad altra persona (es.famigliare, convivente, delegato, impiegato) - considerare l'importo della sanzione e delle spese di accertamento e notifica, con l'aggiunta di euro 2,80 per la Comunicazione di Avvenuta Notifica

Pagamento

Il pagamento va effettuato entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale all'Autorità e nelle modalità indicate nello stesso verbale di accertamento.

Scritti Difensivi

L'art.18 della Legge 689/81 dispone che gli interessati possono presentare scritti difensivi all'Autorità competente, entro 30 giorni dalla data della contestazione o della notificazione, indicando gli estremi del verbale o dell'atto. L'Autorità competente è diversa a seconda dell'infrazione contestata e viene indicata di volta in volta sul verbale, nel quale sono riportate anche le modalità per la presentazione di scritti difensivi.

Gli scritti difensivi sono inammissibili qualora sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta.

Si possono presentare scritti difensivi senza il patrocinio di un legale, in carta semplice (senza applicare marche da bollo) indicando almeno i seguenti dati:

- autorità alla quale si presenta
- dati del ricorrente completi di residenza o di domicilio
- riassunto dell'accaduto con indicazione della data, del luogo e del numero del verbale
- estremi delle leggi e degli articoli che si intendono contestare
- motivazioni per le quali si vuole contestare il verbale
- richiesta di annullamento
- eventuale richiesta di udienza
- copia del verbale, ordinanza-ingiunzione, cartella esattoriale a cui si intende ricorrere
- eventuali atti allegati che avvalorino le proprie motivazioni (certificati, ecc.)
- data della richiesta
- firma del ricorrente

L'Autorità competente, entro i termini stabiliti e valutate le documentazioni ricevute, può emettere:

- Ordinanza di archiviazione del procedimento (se accoglie il ricorso)
- Ordinanza motivata con la quale si ingiunge al pagamento (è a discrezione della stessa Autorità competente confermare l'importo del verbale aumentato delle spese di notifica e procedimento o se stabilire una somma più equa)

Nel caso in cui sia stata emanata ordinanza ingiunzione di pagamento, l'interessato dovrà procedere al pagamento della somma richiesta nei termini indicati nella stessa.

Ai sensi dell'art.22 della Legge 689/81, contro l'ordinanza ingiunzione di pagamento gli interessati possono proporre opposizione davanti al Giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione entro il termine di 30 giorni dalla notificazione del provvedimento. Nell'ordinanza-ingiunzione è indicato specificamente a quale Autorità giudiziaria può essere presentato il ricorso a norma dell'art.22 bis della Legge 689/81.

Ordinanze Ingiunzione

Qualora il termine decorra senza che si sia provveduto al pagamento e senza aver presentato degli scritti difensivi, l'Autorità competente emette comunque un'ordinanza ingiunzione di pagamento.

Ordinanze Ingiunzioni a Ruolo e Cartelle Esattoriali

L'ordinanza ingiunzione è titolo esecutivo, quindi, decorso inutilmente il termine stabilito dalla stessa per procedere al pagamento o all'eventuale opposizione al Giudice competente, l'Autorità che ha emesso l'ordinanza ingiunzione procederà all'esecuzione del provvedimento a norma dell'art.27 della Legge 689/81, mediante iscrizione del credito nei ruoli esattoriali.

La riscossione coattiva segue le norme previste per le imposte dirette, ovvero iscrizione a ruolo e in seguito emissione, da parte di un concessionario/esattore, della cartella esattoriale da notificare all'obbligato con tutte le maggiorazioni previste dalla Legge.

Da quando viene notificata la cartella ci sono 60 giorni per pagare utilizzando il modulo allegato alla stessa.

Si può proporre opposizione ad una cartella esattoriale, entro 30 giorni dalla notifica, al Giudice di Pace. In tal caso, per non effettuare il pagamento mentre la richiesta di opposizione è all'esame del Giudice di Pace è necessario che nella domanda sia richiesta esplicitamente la sospensione del pagamento.

Il mancato pagamento della cartella esattoriale, comporta l'addebito di ulteriori spese e sanzioni fino ad arrivare addirittura al fermo dell'auto o all'ipoteca della casa.

Quando si Prescrive il Diritto a Riscuotere

Il diritto a riscuotere le somme dovute per sanzioni amministrative si prescrive nel termine di 5 anni dalla contestazione o notificazione del verbale.